



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
euro 15,00

4° trimestre 2009 anno 9°

ISSN 1592-9353

Ottobre - Novembre - Dicembre 2009

SOMMARIO

Approfondimenti

Controlli radiometrici dei semilavorati: in vigore dal 12 aprile

2010 (E. Giroletti, A.L. Vergine)

.....	3
Estensione dei controlli radiometrici ai semilavorati metallici	3

Tracciabilità dei rifiuti: sistema SISTRI (V. Panzeri)

Soggetti interessati	5
Termine per l'iscrizione	5
Iscrizione	5
Contributo	5
Pagamento del contributo	6
Documentazione per il ritiro del dispositivo	6
Operatività	6

Il sistema istituzionale della prevenzione e della sicurezza sul lavoro in Europa: Francia, Regno Unito e Germania (M. Bonacci)

Il sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro in Francia	7
L'organizzazione della sicurezza sul lavoro nel Regno Unito	9
Gli organi di prevenzione della sicurezza sul lavoro in Germania	11
Note	13

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Decreto 5/11/2009: fondi sicurezza sul lavoro (G.G.)	14
Dismissione delle apparecchiature contenenti PCB e PCT entro dicembre 2009 (G.G.).....	14
Influenza H1N1.....	15
Attività in deroga - emissioni in atmosfera - Regione Lombardia (V.P.).....	15
Sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i.(V.P.).....	15
Sito ISPEL - novità (V.P.)	16
Linee Guida per la valutazione dei rischi da interferenza Regione Lombardia (V.P.).....	17
SPSAL Bergamo - formazione (V.P.).....	17
Questionario sicurezza aziende metalmeccaniche (V.P.) 17	

Normativa comunitaria

Il nuovo regolamento EMAS	18
Marchio di qualità ecologica per i mobili in legno e per le moquettes	18
Etichettatura dei pneumatici	19

Note giurisprudenziali

Quando le acque meteoriche rimangono distinte dalle acque reflue industriali?.....	21
L'attività di gestione delle reti idriche non é separabile dalla gestione dei servizi	22

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2009

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meragalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

Controlli radiometrici dei semilavorati: in vigore dal 12 aprile 2010

E. Giroletti (*), A.L. Vergine (**)

(*) Università di Pavia, esperto qualificato della Fondazione CNAO

(**) Università di Pavia, docente di diritto penale dell'ambiente

La direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006 ha per oggetto l'istituzione di un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, allo scopo di garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. A tale fine, essa abroga e sostituisce la direttiva 92/3/Euratom. In ragione di ciò, il legislatore ha emanato il d.lgs 23 del 20 febbraio 2009, Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, con il quale ha modificato il decreto legislativo 230/95, già a suo tempo modificato dai d.lgs. 187/00, 241/00 e 22/07, in tema di protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e della popolazione e è intervenuto anche sul titolo del citato d.lgs 230/95, sostituendo il riferimento alla direttiva del 1992 con quello alla citata direttiva del 2006.

Due, in sostanza, le novità: una, relativa alla estensione dei controlli radiometrici anche i prodotti semilavorati; l'altra relativa alla gestione del combustibile esaurito delle centrali nucleari. In questa sede ci occuperemo unicamente della prima, in quanto riguarda direttamente un elevato numero di aziende.

Estensione dei controlli radiometrici ai semilavorati metallici

Non è certamente nuova la questione relativa ai problemi che possono derivare da una accidentale fusione di sorgenti radioattive e dalla conseguente produzione di lavorati o semilavorati metallici inevitabilmente contaminati. Gli effetti avversi di una eventuale fusione accidentale, vale la pena ribadirlo, non si limitano alla contaminazione del prodotto finito, dell'impianto e/o del territorio, ma deve essere considerato possibile/probabile effetto avverso anche l'aumento del rischio radiologico per la popolazione e per i lavoratori.

Volendo ricordare anche solo vicende "italiane", si pensi alla contaminazione delle lastre di metallo, provenienti dalla fonderia Makstil di Skopje in Macedonia, che sono state utilizzate per la realizzazione di due pescherecci nei cantieri navali di Ancona, pescherecci che sono stati successivamente smantellati proprio in quanto fonte di dose indebita per i lavoratori, intendendo per tali i prestatori d'opera imbarcati sugli stessi.

Oppure, il ritrovamento a Trento di sellini e strutture metalliche, impiegati da una nota casa estera nella pro-

duzione di motociclette, risultati, sia pure casualmente e in misura non preoccupante, radioattivi.

Quanto sopra, ci permette di affermare che la probabilità che materiale radioattivo possa ritrovarsi nei rottami e prodotti di risulta metallici non è definibile trascurabile in assoluto, tanto più quando questi materiali provengano dai paesi dell'Est europeo, dell'Asia o anche dell'America Latina, dove i controlli radiometrici sono particolarmente approssimativi, se non addirittura inesistenti.

In verità, non solo bisogna ammettere che la maggior parte degli Stati non ha, ad oggi, reso obbligatori i controlli radiometrici preventivi sui rottami metallici - e che, comunque, anche dove vengano effettuati non sempre sono impiegate metodiche pienamente affidabili dal punto di vista della loro efficacia-, ma neppure può trascurarsi che i radionuclidi potenzialmente contaminanti sono decisamente numerosi, a causa dell'ampio utilizzo di sostanze radioattive nella società moderna, e ciò contribuisce a rendere i risultati dei controlli meno significativi, in quanto non sempre vengono effettuati con riferimento a tutti i radionuclidi ad oggi impiegati nelle differenti attività industriali.

Proprio per questo il legislatore aveva cercato di dettare una disciplina con l'art.157 del d.lgs 230/95 [cfr. E.GIROLETTI-A.L.VERGINE, Rottami, metalli fusi e radioattività: quali responsabilità e obblighi? in Ambiente&Sicurezza, n. 25/2005].

E su questa disciplina è intervenuto il legislatore del 2009 che, con il comma 7 dell'art.1 del d.lgs.23, ha sostituito il previgente art.157 del d.lgs 230/95, con un "nuovo" testo in cui si estende la sorveglianza radiometrica anche ai prodotti o semilavorati metallici oggetto di attività di importazione. Detta estensione dell'obbligo anche ai semilavorati metallici, finalizzata proprio al rilevamento della presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dimesse, riteniamo possa positivamente contribuire a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

La modifica in discorso interessa un elevato numero di aziende e di attività commerciali. Infatti ai "soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta" che già erano obbligati ai sensi del "vecchio" art.157, si aggiungono "i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di

prodotti semilavorati metallici".

Non si è, al contrario, ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione della disciplina in discorso anche a coloro che svolgano attività che comportino esclusivamente il trasporto.

Il "nuovo" art.157, individua nel soggetto che è tenuto ad effettuare la sorveglianza radiometrica, colui che deve intervenire al fine di contenere l'esposizione dei lavoratori e della popolazione, a seguito di un eventuale ritrovamento e a carico di detto soggetto oltre all'obbligo di intervenire per contenere l'indebita esposizione delle persone, è anche posto l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti (prefetto, ASL, VVF e ARPA). I prefetti, a loro volta, saranno tenuti a adottare, valutate le circostanze del caso ed in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso al soggetto estero responsabile della sua spedizione nel nostro paese, con oneri a carico del soggetto venditore.

Altra "novità" introdotta del d.lgs.23/09 è relativa al fatto che le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme di buona tecnica applicabili, ovvero le guide tecniche emanate da ISPRA ai sensi dell'articolo 153.

Bisogna prestare particolare attenzione al fatto che aver previsto ciò e al contempo non aver previsto nella "nuova" versione quanto disposto nel comma 3 del "vecchio" art.157 (che prevedeva l'emanazione di un apposito decreto attuativo), rende le disposizioni direttamente applicabili dal momento della entrata in vigore del "nuovo" disposto normativo. Tale data, ai sensi del comma 1 dell'art.3 del d.lgs.23/09, che prevede un regime transitorio tanto per l'art. 157, quanto per il "nuovo" comma 1 dell'art.142 del d.lgs.230/95, è fissata a 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, e perciò dal prossimo 12 aprile 2010.

Come abbiamo avuto modo a suo tempo di evidenziare [cfr. E.GIROLETTI, A.L.VERGINE, Rottami, metalli fusi e radioattività, loc.cit.] la mancata pubblicazione, più che

decennale, del decreto attuativo precedentemente previsto aveva reso meramente virtuale la concreta applicazione del citato disposto normativo. Non sappiamo se consapevolmente o meno, comunque non disponendo nulla di analogo nella nuova norma, il legislatore ha oviato al precedente grave inconveniente.

E' bene considerare che questo nuovo "regime" imporrà alle aziende del settore di prevedere nei contratti che andranno a sottoscrivere, in specie con aziende estere, espliciti obblighi vincolanti di controlli preventivi da effettuarsi nel luogo di produzione e clausole, altrettanto vincolanti, di restituzione del materiale stesso, qualora nel corso dei controlli effettuati all'arrivo in Italia, risultasse contaminato.

Riteniamo valga la pena di sottolineare come la norma, comunque, presenti un aspetto problematico provocato dall'antico vizio del legislatore di usare espressioni linguistiche non univoche che possono produrre interpretazioni contraddittorie in assenza, nel testo di legge, di precise definizioni.

Lecito domandarsi, infatti, cosa debba intendersi con l'espressione "prodotto semilavorato", non essendosi provveduto a fornire una definizione precisa di ciò che il legislatore intendeva individuare con tale lemma. E' noto, ad esempio, che non vengono considerati tali, non solo dai produttori e dagli importatori, ma anche dagli uffici doganali, i c.d. "coils" ed è altrettanto noto che essi rappresentano una considerevole porzione del materiale metallico importato.

Il "cattivo vezzo" del legislatore di introdurre modificazioni a un previgente testo normativo alludendo a categorie lessicali "nuove" (che corrispondono, tuttavia, a concretissimi oggetti o situazioni) senza provvedere contemporaneamente a implementare l'elenco delle definizioni (nel caso del d.lgs.230/95, numerosissime), provoca incertezze e dubbi dei quali sinceramente non si avvertiva proprio la necessità. Auspichiamo che al più presto il legislatore provveda a colmare la lacuna onde evitare i consueti contrasti interpretativi.

Approfondimenti

Tracciabilità dei rifiuti: sistema SISTRI

Veronica Panzeri (*)

(*) IRISI srl - MILANO - irisi@irisi.it

Sulla G.U. n. 10 del 13/01/2010 è stato pubblicato il decreto 17/12/2009 che prevede nuove modalità di registrazione e trasmissione dei dati inerenti i rifiuti.

Si tratta di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti definito SISTRI.

Sono previste, per le aziende, delle scadenze per la richiesta dell'adesione al sistema in relazione alla tipologia di rifiuti prodotti/smaltiti (pericolosi - non pericolosi) ed in base al numero di dipendenti.

A seguito dell'iscrizione, all'azienda, per ogni unità locale, viene consegnato un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza idoneo a consentire la trasmissione dei dati inerenti i rifiuti con lo scopo di sostituire, con il tempo, i documenti cartacei fino ad oggi utilizzati (formulari, registro di carico/scarico e MUD).

Soggetti interessati

Sono coinvolti tutti i soggetti di cui all'art. 189, commi 3 e 3bis, e all'art. 190 del D.Lgs. 152/06:

- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
- commercianti e intermediari senza detenzione;
- trasportatori;
- gestori di rifiuti;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
- in caso di trasporto intermodale:

* terminalisti concessionari dell'area portuale, raccomandatori marittimi e imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;

* responsabili degli uffici di gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti e impianti di terminalizzazione e scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Sarà possibile, successivamente anche un'adesione volontaria per:

- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 con meno di 10 dipendenti;

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006;

- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi.

Vediamo nello specifico, quanto di interesse per le imprese produttrici di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi

Termine per l'iscrizione

Soggetti	N. dipendenti	Adesione	Termini iscrizione
Produttori iniziali rifiuti speciali pericolosi	Più di 50	Obbligatoria	Dal 14/01 al 28/02/2010
	Fino a 50	Obbligatoria	Dal 13/02 al 30/03/2010
Produttori iniziali rifiuti speciali non pericolosi lett c),d,g) art. 184 c. 3 D.Lgs 152/06	Più di 50	Obbligatoria	Dal 14/01 al 28/02/2010
	Tra 11 e 50	Obbligatoria	Dal 13/02 al 30/03/2010
	Fino a 10	Facoltativa	Dal 12/08/2010

Iscrizione

L'iscrizione può avvenire secondo le seguenti modalità:

- on-line sul sito www.sistri.it
- via fax al numero 800 05 08 63 trasmettendo il modulo allegato al decreto
- telefonicamente al numero verde: 800 00 38 36 comunicando i dati richiesti dall'allegato.

Si allega fac-simile del modulo che deve essere compilato in sede di iscrizione.

Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato, la comunicazione che il sistema ha ricevuto i dati e l'indicazione del numero di pratica assegnato.

Tutti i soggetti devono provvedere all'iscrizione e al pagamento dei contributi e dei diritti di segreteria previsti.

Dopo verifica dei dati comunicati al momento dell'iscrizione, Sistri procede alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi ai siti di distribuzione (Camere di Commercio) che contatteranno le imprese per comunicazioni relative alla consegna dei dispositivi USB.

Contributo

I soggetti destinatari del SISTRI aderiscono mediante la procedura di iscrizione e tramite il versamento di un con-

tributo che è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal sistema.

Gli oneri si valutano in base al numero di addetti dell'azienda e alla tipologia di rifiuti prodotti (pericolosi/non pericolosi)

Addetti per unità locali	Contributo pericolosi	Contributo non pericolosi
< 10	120 euro	60 euro
Da 11 a 50	180 euro	90 euro
Da 51 a 250	300 euro	150 euro
Da 251 a 500	500 euro	250 euro
> 500	800 euro	400 euro

Pagamento del contributo

Il Sistema prevede il pagamento di un contributo annuale da versare entro il 31 gennaio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, il contributo va versato entro la scadenza dei termini per l'iscrizione.

Il pagamento del contributo può avvenire con le modalità seguenti:

- presso qualsiasi ufficio postale con versamento sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorre indicare:

- * Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;

- * il codice fiscale dell'operatore;

- * il numero di pratica comunicato da Sistri a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- presso gli sportelli del proprio Istituto di credito con bonifico bancario alle coordinate IBAN IT88 2010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare nella causale di versamento occorre indicare:

- * contributo SISTRI/anno 2010;

- * codice fiscale dell'operatore;

- * numero pratica comunicato da Sistri a conferma dell'avvenuta iscrizione;

- presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

- * Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;

- * il codice fiscale dell'operatore;

- * il numero di pratica comunicato da Sistri a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi, le imprese devono comunicare a Sistri (via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail collegandosi al sito www.sistri.it) gli estremi di pagamento seguenti:

- il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento oppure il numero VCC-VCY rileva-

bile dalla ricevuta del bollettino postale oppure il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;

- l'importo del versamento;

- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Solo a seguito dell'invio a Sistri degli estremi del pagamento, gli operatori sono contattati per la consegna dei dispositivi USB.

Documentazione per il ritiro dei dispositivi

Il ritiro dei dispositivi USB deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'impresa che può delegare al ritiro un proprio incaricato. Per procedere al ritiro, l'impresa deve presentare la documentazione seguente:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione a Sistri previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;

- dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione;

- fotocopia leggibile di un documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità;

- qualora siano stati individuati uno o più delegati, fotocopia leggibile del/i documento/i d'identità del/i delegato/i;

- numero di pratica assegnato dal sistema;

- attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

Se il ritiro avviene da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti indicati sopra, l'incaricato al ritiro deve presentarsi munito di:

- proprio documento di riconoscimento;

- delega per il ritiro, in carta semplice, come disponibile sul sito del Portale Sistri e firmata dal legale rappresentante.

La distribuzione dei dispositivi USB deve essere completata entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Operatività

Il sistema sarà operativo secondo il seguente scadenziario

Soggetti	N. dipendenti	Operatività SISTRI
Produttori iniziali rifiuti speciali pericolosi	Più di 50	Dal 13/07/2010
	Fino a 50	Dal 12/08/2010
Produttori iniziali rifiuti speciali non pericolosi (lett c),d,g) art. 184 c. 3 D.Lgs 152/06	Più di 50	Dal 13/07/2010
	Tra 11 e 50	Dal 12/08/2010
	Fino a 10	Dopo l'eventuale iscrizione

Approfondimenti

Il sistema istituzionale della prevenzione e della sicurezza sul lavoro in Europa: Francia, Regno Unito e Germania

Maria Bonacci (*)

(*) dottoranda di ricerca nell'Università degli studi di Milano-Bicocca e docente a contratto nell'Università di Perugia

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81(1), è stato rivisitato nella sua interezza il sistema istituzionale in tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. L'autrice prendendo spunto dal nuovo quadro d'azione fissato da tali disposizioni e dal recente decreto correttivo del 2009 (2), tenuto conto delle ulteriori competenze attribuite dal legislatore italiano ai diversi soggetti pubblici che concorrono all'azione di miglioramento della politica nazionale adottata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che dei nuovi compiti degli organi territoriali in materia di vigilanza, ripropone nelle pagine seguenti lo scenario europeo già delineato dalla delegazione senatoriale (3) attraverso una serie di incontri ed audizioni svolte a Parigi, Londra e Berlino con diversi rappresentanti degli enti istituzionali competenti, sia pubblici che privati, dei Ministeri, delle agenzie governative e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, avente lo scopo di acquisire elementi di conoscenza e di confronto, con il sistema nazionale, in ordine ai modelli adottati nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro nei tre principali paesi dell'UE-27.

Il sistema della prevenzione degli infortuni sul lavoro in Francia

In Francia, il sistema istituzionale in materia di prevenzione e protezione dal rischio di infortuni nei luoghi di lavoro ha un'articolazione piuttosto complessa, essendo le varie competenze frazionate tra una pluralità di soggetti pubblici e privati che danno parte a tale organizzazione.

In primo luogo, la competenza legislativa appartiene allo Stato centrale: la disciplina attualmente in vigore, che vale su tutto il territorio nazionale, comprende un corpus molto ampio di norme, estremamente dettagliate e complesse, stratificatesi nel corso degli anni. Per facilitarne l'applicazione, le norme legislative sono in genere "tra-dotte" in una serie di prescrizioni tecniche e raccomandazioni per i vari settori di attività, alla cui elaborazione partecipano anche i rappresentanti delle parti sociali (datori di lavoro e lavoratori).

Nell'ambito del Governo, le competenze in materia di sicurezza e salute del lavoro fanno capo a più dicasteri: al Ministero del lavoro, delle relazioni sociali, della famiglia e della solidarietà, attraverso la Direzione generale del lavoro, per quanto concerne gli aspetti della prevenzione e dei controlli; al Ministero della salute, della gioventù e degli sport e al Ministero del bilancio, dei conti pubblici e

della funzione pubblica, attraverso la Direzione della sicurezza sociale, per quanto riguarda invece gli aspetti della previdenza sociale. Il coordinamento interministeriale è assicurato dall'Agenzia francese di sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro (AFSSET) (4), che ha funzioni di consulenza scientifica e di sostegno alla ricerca.

Lo Stato si limita a fissare gli indirizzi politici generali ed i relativi stanziamenti, attraverso la cosiddetta "legge di finanziamento della sicurezza sociale" (5). Ma i veri responsabili delle attività sono i vari comitati ed agenzie specializzate, che affiancano i Ministeri. In particolare, per la prevenzione e controllo un ruolo primario spetta al Consiglio superiore per la prevenzione dei rischi professionali (CSPRP), recentemente trasformato in Consiglio di indirizzo sulle condizioni di lavoro (COCT)(6), che è il massimo organo giuridico-consultivo in materia di salute e sicurezza del lavoro e riunisce le parti sociali, le amministrazioni interessate nonché gli organismi di prevenzione. A livello regionale operano strutture analoghe. Sono poi da citare l'Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT) con la sua rete di 25 agenzie regionali (ARACT), e l'Istituto nazionale di ricerca e sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INRS), nonché l'Istituto di vigilanza sanitaria (INVS) e l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare (IRSN).

Sul fronte della sicurezza sociale, la gestione delle prestazioni a favore delle vittime degli infortuni sul lavoro è affidata alla Cassa nazionale dell'assicurazione malattia dei lavoratori salariati (CNAMTS) (7). Si tratta di un ente pubblico a carattere nazionale, dotato di autonomia giuridica e finanziaria e sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute e di quello dell'economia e delle finanze. Il consiglio di amministrazione è composto paritariamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il CNAMTS eroga tutte le prestazioni sanitarie a favore dei lavoratori, sia quelle ordinarie che quelle collegate a infortuni o malattie professionali, occupandosi quindi della gestione assicurativa dei relativi rischi e attuando le relative politiche di prevenzione.

La quota del bilancio dell'ente, spesa per gli infortuni sul lavoro ammonta a circa 11,4 miliardi di euro all'anno. Di questi, il 74% è finanziato dai contributi versati interamente dalle aziende, il 20% dallo Stato in varie forme ed il restante 6% da contribuzioni minori (ad es. trasferimenti da altri enti o risarcimenti giudiziari). I lavoratori pertanto

non versano contributi per l'assicurazione contro i rischi professionali, diversamente da quanto accade per la cassa generale malattie, dove contribuiscono sia i datori di lavoro in forma diretta, che i lavoratori in forma indiretta attraverso il "*contributo sociale generalizzato*" (CGS), un prelievo sul reddito assimilabile ad un'imposta e destinato a finanziare il sistema sanitario (per un lavoratore salariato è in media pari al 22-23% della retribuzione). Per le imprese, il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è differenziato secondo parametri quali il settore di attività, la dimensione e la storia antinfortunistica dell'azienda: in media, ammonta a circa il 2-3% del fatturato.

Su oltre 60 milioni di abitanti e circa 28 milioni di occupati in Francia, il CNAMTS copre 22 milioni di lavoratori, soggetti al regime dell'assicurazione obbligatoria ed impiegati nei 9 settori del commercio e dell'industria.

Restano escluse varie categorie di lavoratori, quali quelli agricoli, i marittimi, i dipendenti pubblici, ecc. assicurati presso casse mutue o istituti autonomi. L'aspetto importante da sottolineare è che, mentre il CNAMTS si occupa anche di prevenzione, le altre casse per lo più si limitano ad erogare indennizzi e assistenza alle vittime degli infortuni o delle malattie, ad eccezione del settore agricolo, nel quale opera la cassa della Mutualità sociale agricola (MSA) (8). Si tratta di un istituto di carattere mutualistico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura e della pesca e che gestisce tutta la previdenza sociale per i lavoratori agricoli (coltivatori diretti e salariati), nei comparti della salute, della famiglia, della vecchiaia, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, occupandosi anche dell'aspetto preventivo. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2006 e 2007 la MSA ha assicurato circa 1,7 milioni di salariati e 590.000 non salariati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Occorre comunque precisare che nel settore agricolo in Francia ricadono anche le industrie del comparto agroalimentare e perfino una grande banca come il Crèdit Agricole.

L'attività del CNAMTS si esplica a livello locale attraverso 16 casse regionali di assicurazione malattia (CRAM) (9) e 4 casse d'oltremare, anche nelle quali la gestione è affidata in modo paritario ai rappresentanti delle parti sociali. Dal punto di vista operativo, le casse regionali devono attuare gli indirizzi generali dettati a livello nazionale dal CNAMTS, che ha recentemente acquisito più forti poteri di coordinamento nei loro confronti. Le casse coprono tutte le tipologie di rischi ma, al fine di contenere i costi delle attività, ciascuna di esse si specializza nello studio e nella valutazione di una particolare tipologia di infortuni o malattie professionali, i cui risultati sono poi utilizzati anche dalle altre casse.

Come accennato, la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali in Francia vede la partecipazione di più soggetti, pubblici e privati. Nel settore pubblico, l'attività preventiva si interseca con quella di controllo ed è

svolta dagli ispettori del Ministero del lavoro e da quelli delle casse regionali. Appositi comitati regionali di coordinamento assicurano il collegamento a livello locale.

Gli ispettori del lavoro sono circa 700 e dispongono di ampi e penetranti poteri di controllo nei confronti delle aziende, potendo irrogare sanzioni, sospendere le attività irregolari, promuovere azioni giudiziarie, ecc.. Gli ispettori delle casse regionali ammontano invece a circa 1.000 e hanno poteri meno estesi di quelli degli ispettori del lavoro.

Il numero degli ispettori è comunque largamente insufficiente rispetto a quello delle aziende da controllare (10) e da più parti si auspica il rafforzamento e l'unificazione dei due corpi ispettivi, sebbene essi abbiano attualmente compiti in parte diversi. Pur svolgendo entrambi sia attività di controllo che di prevenzione, infatti, gli ispettori ministeriali sono più orientati sul primo aspetto, mentre quelli delle casse sono in effetti esperti della sicurezza del lavoro che intervengono soprattutto con azioni positive di consulenza e informazione alle imprese, miranti a migliorare l'ambiente di lavoro e a contrastare gli infortuni.

Un ruolo essenziale nella prevenzione spetta anche alle parti sociali, attraverso i Comitati d'igiene, di sicurezza e delle condizioni di lavoro (CHSCT) (11) costituiti all'interno delle aziende. Attualmente, l'obbligo di costituire un comitato in materia di sicurezza riguarda tutti gli stabilimenti e le imprese, pubblici e privati, con almeno 50 dipendenti. Al di sotto di tale soglia, o quando le condizioni dell'impresa non ne consentono la creazione, le attribuzioni del Comitato sono esercitate dai rappresentanti del personale. Le aziende con meno di 50 dipendenti possono raggrupparsi a livello settoriale o intersettoriale per creare un Comitato, mentre quelle con oltre 500 addetti possono costituirne diversi. Fanno parte dei Comitati il datore di lavoro o un suo rappresentante, che lo presiede, i rappresentanti dei lavoratori, i medici del lavoro e l'incaricato della sicurezza aziendale, mentre gli ispettori del lavoro e delle casse regionali partecipano alle riunioni.

Infine, l'attività di prevenzione è svolta anche dai medici del lavoro: si tratta di circa 20.000 professionisti privati, che operano nei luoghi di lavoro secondo le linee guida stabilite dallo Stato, ma le cui retribuzioni sono interamente a carico dei datori di lavoro. Il loro numero, tuttavia, risulta inferiore alle esigenze delle imprese.

Secondo i dati del CNAMTS, negli ultimi dieci anni il numero degli infortuni sul lavoro in Francia ha avuto un andamento oscillante: è aumentato notevolmente fra il 1997 e il 2002 (da 675.500 a 760.000 casi), è diminuito fino al 2004 (692.000) e ha poi ripreso a crescere (720.150 nel 2007). La frequenza degli infortuni è rimasta però pressoché stabile (circa 39 casi ogni 1.000 occupati) a partire dal 2004, segno che l'aumento registrato dipende essenzialmente dalla crescita del numero degli occupati.

Anche gli incidenti in itinere risultano in aumento costan-

te fra il 1995 e il 2000 (da 77.500 a 91.000), subiscono un forte calo dal 2002 al 2004 (da 90.000 a 78.000), per poi risalire di nuovo negli ultimi tre anni (85.500 nel 2007). Per quanto riguarda i decessi, sono passati da 661 nel 2003 a 474 nel 2005, per poi aumentare a 622 nel 2007.

Queste cifre, pur nella loro sintesi, mostrano che il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Francia è ancora molto serio, nonostante l'impegno delle istituzioni centrali e periferiche e delle stesse parti sociali. I principali problemi sono la necessità di un migliore coordinamento del sistema, troppo complesso e frammentato, e di una maggiore trasparenza da parte delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie al di sotto dei 50 dipendenti.

Qui infatti non vige l'obbligo dei comitati d'igiene e sicurezza e talvolta, per le resistenze dei datori di lavoro, manca anche il rappresentante per la sicurezza ed il piano per la valutazione dei rischi, così che spesso molti infortuni non sono denunciati. Poiché in Francia l'80% dei lavoratori è occupato in aziende con meno di 10 dipendenti, la questione è assai rilevante e si sta cercando, soprattutto da parte dei sindacati, di favorire la creazione di comitati CHSCT o di rappresentanze per la sicurezza che possano servire una pluralità di piccole e medie imprese. Gli infortuni sul lavoro si concentrano principalmente nei settori dei servizi (sanità, aiuto domestico, commercio, ecc.) e del lavoro temporaneo, dell'edilizia e dei lavori pubblici, dell'industria alimentare, dei trasporti e delle reti di distribuzione. L'alta incidentalità nei servizi è dovuta all'incidenza del trasporto stradale, che in Francia è una delle attività più rischiose e la principale causa di decessi lavorativi. Ancora, gli infortuni sul lavoro risultano più frequenti tra i lavoratori precari e tra quelli più giovani (12). Tassi più elevati si riscontrano anche nei contratti a breve durata e nei lavori esternalizzati, per i quali i sindacati chiedono una maggiore responsabilizzazione dell'azienda appaltante, mediante un aumento della quota contributiva (13).

Negli ultimi tempi, comunque, l'attenzione in Francia si sta spostando sempre più sulle malattie professionali, in particolare i tumori derivanti dall'esposizione all'amianto, in forte aumento. Si prevedono infatti addirittura 100.000 morti nei prossimi vent'anni, a causa dei periodi di latenza molto lunghi delle malattie (30-40 anni): per fronteggiare questa emergenza, lo Stato ha creato un fondo ad hoc all'interno del CNAMTS per i risarcimenti alle vittime, prevedendo altresì un fondo di prepensionamento per i dipendenti. Questioni aperte di carattere generale sono la richiesta di risarcimenti integrali dei danni anziché solo forfetari, la rivalutazione delle pensioni, l'uniformazione dei trattamenti tra le varie casse mutue e l'identificazione degli aventi diritto ai benefici, mediante l'individuazione dei settori e delle attività anziché delle singole aziende a rischio.

Preoccupazioni analoghe destano altri tipi di patologie a medio-lungo termine, come quelle derivanti dall'esposi-

zione ad agenti chimici (CMR: cancerogeni, mutageni e reprotossici), le malattie muscolo-scheletriche e, più recentemente, i disturbi psico-sociali e lo stress legati all'ambiente di lavoro, tutti oggetto di specifiche iniziative di prevenzione.

L'organizzazione della sicurezza sul lavoro nel Regno Unito

Nel Regno Unito, il sistema di protezione dei lavoratori contro il rischio di infortuni sul lavoro ha un'articolazione piuttosto lineare, con pochi soggetti ai quali sono affidati compiti ben precisi.

La competenza legislativa in tema di salute e sicurezza del lavoro appartiene allo Stato centrale, attraverso il Ministero del Lavoro e delle Pensioni.

Ancora oggi, l'atto normativo fondamentale del settore è l'Health and Safety at Work Act che risale a più di 35 anni fa (il 1974); esso disciplina in particolare le responsabilità dei datori di lavoro e che, pur con le necessarie modificazioni ed integrazioni (14), si è dimostrato nel corso degli anni uno strumento estremamente valido ed efficace per il contrasto e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Mentre il Ministero del Lavoro e delle Pensioni detta le linee guida generali, dal punto di vista operativo la tematica della salute e sicurezza sul lavoro era, fino alla primavera del 2008, di competenza di due agenzie governative dipendenti dallo stesso Ministero, ovvero la Health and Safety Commission (HSC) e la Health and Safety Executive (HSE) (15). L'Health and Safety Commission è stato l'organo che ha regolamentato tutta la materia della salute e sicurezza sul lavoro mentre l'HSE si è occupato, insieme alle Autorità locali, dell'attuazione della normativa sotto la direzione dell'HSC.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativo-previdenziali, anche questa gestione è affidata al Ministero del Lavoro e delle Pensioni, che eroga direttamente indennizzi a favore delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, queste ultime se ricomprese fra quelle riconosciute da un apposito comitato tecnico-consulativo (IIAC) (16), composto da 16 membri, tra i quali 4 rappresentanti dei lavoratori e 4 dei datori di lavoro. I contributi sono versati dai lavoratori (dipendenti ed autonomi) e dai datori di lavoro nell'ambito del National Insurance System, secondo scaglioni correlati al reddito e al volume d'affari, che sono rivisti periodicamente alla luce dell'andamento demografico.

Fatta eccezione per l'Irlanda del Nord, dove opera un organismo autonomo (17), l'HSE ha competenza su tutto il Regno Unito. L'agenzia è responsabile della regolamentazione della salute e sicurezza nelle installazioni nucleari, miniere, aziende, ospedali, aziende agricole, settore energetico (gas e petrolio) e chimico, mentre le Autorità locali sono responsabili per la regolamentazione della materia negli uffici, nei negozi e nel settore dei servizi.

Sia l'HSE che le Autorità locali si occupano di disciplinare

anche altri aspetti concernenti la tutela dei lavoratori e la salute pubblica. Pur nella specializzazione delle funzioni, le Autorità locali non possono però derogare la normativa nazionale e devono attenersi alle linee guida emanate dall'HSE.

L'HSE si avvale nella sua attività anche di un'altra agenzia specializzata [18] che gestisce il più importante laboratorio nazionale di ricerca in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed effettua numerosi studi e verifiche per conto di organizzazioni pubbliche e private (come ad esempio su macchinari, processi produttivi, sostanze chimiche, ecc.), a fini preventivi, di controllo, di rilascio di autorizzazioni e di indagine.

Dal punto di vista organizzativo, l'Health and Safety Executive è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle Autorità locali e di altri enti. Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro del Lavoro e delle Pensioni e nomina a sua volta il Direttore generale dell'HSE. Il consiglio di amministrazione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Ministero per le politiche e le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Missione principale dell'HSE [19] è quella di migliorare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro non solo a livello nazionale e locale ma anche a livello di lavoro individuale. Le linee strategiche di azione, che sono periodicamente aggiornate dall'organo direttivo dell'HSE, sono illustrate da ultimo nel rapporto "*A strategy for workplace health and safety in Great Britain to 2010 and beyond*" [20] che individua alcune aree principali di intervento: sviluppare una più stretta collaborazione tra i vari attori coinvolti; massimizzare i benefici di un'efficace gestione ed attenta cultura in materia di salute e sicurezza; promuovere una maggiore interazione tra lavoratori e datori di lavoro nella gestione dei rischi sul lavoro; dare risalto ai benefici ottenuti da una buona politica in materia. Nell'attuare tali linee guida, l'HSE si attiene in ogni caso alle disposizioni generali contenute nel già citato Health and Safety at Work Act.

Dal punto di vista operativo, l'HSE e le Autorità locali si occupano sia della prevenzione che dei controlli. L'enfasi maggiore è appunto sulla prevenzione, ritenuta il mezzo più efficace per aumentare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e perseguita mediante vari strumenti: campagne di formazione, informazione ed educazione [21], elaborazione di linee guida e "*pratiche migliori*" [22] per i diversi settori e tipi di attività, consulenza assistenza alle imprese ecc. Tutte queste iniziative sono elaborate sulla base di una strategia pluriennale e coordinate attraverso una precisa programmazione per obiettivi e risorse, a cadenza annuale.

Punto qualificante di tale impostazione è la verifica periodica, annuale e trimestrale, dell'efficacia delle varie attività, misurata mediante opportuni indicatori.

Per quanto riguarda la fase ispettiva, anche qui le autorità britanniche, sulla base dell'esperienza acquisita, insistono più sull'aspetto della consulenza e della collaborazione con le imprese che su quello della repressione. Su 3.000 dipendenti, l'HSE dispone di circa 1.200 ispettori, ai quali si affiancano quelli delle Autorità locali (in genere le municipalità).

Come già accennato, l'HSE si occupa dei settori a rischio più elevato, come impianti nucleari, miniere, aziende, ospedali, aziende agricole, settore energetico e chimico, mentre le Autorità locali gestiscono i settori a rischio più basso: uffici, negozi, servizi (ad esempio la ristorazione). In media, il 60% delle ispezioni assume carattere preventivo e di verifica, mentre il resto avviene come risposta ad incidenti specifici. Lo sforzo attuale è di aumentare il numero dei controlli "*proattivi*", sebbene ciò richiederebbe un ampliamento dell'organico che il Governo sembra per ora restio a concedere.

L'attuale sistema di regolamentazione e di controlli, infatti, è ritenuto dagli ambienti più liberisti eccessivamente gravoso e vessatorio per le imprese, in particolare quando si tratta di norme che recepiscono direttive comunitarie. È una critica ricorrente nel dibattito politico in Gran Bretagna, alla quale si contrappone la richiesta da parte dei sindacati di un maggiore intervento dei pubblici poteri. Ciò spiega l'atteggiamento cauto del Governo in questo settore, attento a non gravare le aziende di prescrizioni inutilmente burocratiche e costose.

In realtà, i dati dimostrano che il sistema è abbastanza equilibrato: la normativa fondamentale contenuta nell'Health and Safety at Work Act fissa in modo chiaro principi e linee guida, lasciando però adeguati margini di discrezionalità per la loro concreta applicazione, il che consente un approccio flessibile e non burocratico. Sebbene si tenda a privilegiare l'aspetto della prevenzione, tuttavia, in caso di accertate irregolarità, gli ispettori godono di ampi poteri sanzionatori, che vanno dalla irrogazione di multe [23] alla chiusura delle attività o dell'intera azienda.

Il deterrente rivelatosi più efficace resta però il principio della responsabilità dei dirigenti dell'azienda in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, espressamente sancito dall'Health and Safety at Work Act. È infatti possibile, in caso di infortuni riconducibili a dolo o colpa grave, citare in giudizio i dirigenti dell'impresa, che possono subire condanne anche pesanti. Al riguardo, è aperto il dibattito circa l'opportunità di inserire un vero e proprio concetto di "responsabilità oggettiva" a carico dei dirigenti ovvero di trasformare la responsabilità da individuale in collettiva (cioè estesa all'intera azienda).

Interlocutori privilegiati dell'HSE nello svolgimento della sua attività sono da una parte la Trade Union Congress (TUC), ovvero la principale confederazione sindacale, che con i suoi 58 sindacati affiliati rappresenta circa 7 milioni di lavoratori, e dall'altra la CBI [24], ossia l'equivalente

britannico della Confindustria, cui aderiscono 240.000 imprese che assorbono circa un terzo della forza lavoro del paese.

Nelle singole aziende, i sindacati operano inoltre attraverso i rappresentanti del personale per la sicurezza, la cui presenza è prevista per legge. Pur se in numero elevato (25), tuttavia, specialmente nel settore manifatturiero esiste una forte disparità nella loro distribuzione tra le grandi imprese (26) e quelle piccole e medie, dove la presenza è molto più scarsa. Per quanto riguarda invece le aziende, la responsabilità prevista dalla legge in capo ai dirigenti si è dimostrata efficace nell'incentivare le imprese ad investire nella salute e sicurezza, sia per quanto riguarda interventi sugli ambienti di lavoro che per i singoli dipendenti. Iniziative specifiche di formazione rivolte ai dirigenti di azienda sono del resto contemplate espressamente dall'HSE. Sebbene non vi sia un modello di gestione delle relazioni industriali come in Germania, anche nel Regno Unito la collaborazione tra sindacati e organizzazioni datoriali sui temi della sicurezza del lavoro è in genere piuttosto buona.

Attualmente, la Gran Bretagna ha circa 58 milioni di abitanti e 26,4 milioni di occupati. Le ultime statistiche ufficiali provvisorie relative ai morti e incidenti gravi sul lavoro pubblicate il 28 ottobre 2008 dall'HSE fanno stato di un certo miglioramento della situazione nel periodo 2007-2008 rispetto al 2006-2007. I casi di morti sul lavoro sono infatti scesi da 247 a 229, ovvero 0,75 casi ogni 100.000 lavoratori, mentre il numero di infortuni non letali denunciati si è ridotto da 115.799 a 109.912, ossia 360,9 casi ogni 100.000 lavoratori. Per dare un termine di paragone, nel 1990-1991 sono avuti 433 morti per lavoro e 162.888 infortuni non letali denunciati.

Sul lungo termine, si starebbe quindi affermando un trend decrescente nel numero di casi di incidenti mortali e non, anche se, di anno in anno, il miglioramento della situazione risulta essere meno visibile.

Secondo le statistiche, a fronte di 2,9 milioni di casi nel 1990-91, nel periodo 2007-08 si sono registrati 2,1 milioni di persone con malattie, casi vecchi e nuovi, le cui cause possono essere presumibilmente fatte risalire a lavori effettuati in passato o attuali. Infine, 1.028 e 354 sono state le azioni di repressione di violazioni della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro condotte rispettivamente dall'HSE e dalle Autorità locali, a fronte di 1.051 e 340 effettuate nel 2006-2007.

Fra tutti i principali comparti industriali, il settore agricolo e delle costruzioni sono quelli che hanno registrato i più alti tassi di incidenti mortali con quasi la metà nel numero dei morti sul lavoro nel Regno Unito e dove maggiore è l'esigenza di controlli. Altri settori particolarmente rischiosi sono la pesca, l'industria estrattiva e quella dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Sembra che il numero di incidenti sul lavoro nel Regno Unito, in particolare quelli mortali, sia uno dei più bassi se paragonato

a quello dei principali partner europei. Ciò costituisce un risultato certamente positivo e testimonia la validità del sistema britannico, sebbene le autorità mantengano un impegno costante per cercare di ridurre ulteriormente il numero degli infortuni.

Ciononostante, permangono ancora vari problemi, soprattutto tra le imprese di minori dimensioni, scarsamente sindacalizzate e dove, a causa delle resistenze dei datori di lavoro, mancano spesso i piani di valutazione dei rischi e i rappresentanti del personale per la sicurezza, con la conseguenza che molti incidenti non vengono denunciati. La questione è particolarmente rilevante ed è al centro della strategia dell'HSE per gli anni avvenire, considerando l'alto numero di queste aziende operanti nel Regno Unito (circa 5.000.000, che assorbono il 50% della forza lavoro) e la loro importanza per l'economia. Altro tema sensibile è quello dei lavoratori più giovani e soprattutto degli immigrati, spesso occupati in settori ad alto rischio (ad esempio l'edilizia) e per i quali si impongono specifici programmi di formazione, resi più difficili dal fatto che non tutti parlano inglese. Una preoccupazione recente riguarda infine le malattie professionali, in particolare quelle legate all'amianto che, nelle due forme dell'asbestosi e del mesotelioma, causano circa 4.000 morti all'anno. Altri disturbi spesso richiamati sono quelli da stress, legati al cambiamento del mondo lavorativo e alla prevalenza delle attività impiegate rispetto a quelle manuali.

Gli organi di prevenzione della sicurezza sul lavoro in Germania

In Germania, la potestà legislativa in materia di sicurezza e salute del lavoro spetta in via esclusiva allo Stato centrale, che emana norme valide su tutto il territorio nazionale, tenendo conto anche delle direttive comunitarie in materia. I singoli Länder possono emanare norme di dettaglio, ma non derogare alle leggi federali, delle quali curano l'applicazione a livello locale e, insieme alle casse assicurative professionali, i relativi controlli.

Un ruolo importante nel processo legislativo e regolamentare del settore è svolto anche dalle parti sociali, che elaborano di comune accordo linee guida per i loro aderenti o proposte normative, sottoposte al vaglio e all'approvazione dello Stato.

In particolare, vengono prodotte regole tecniche e buone prassi per le varie attività e settori lavorativi, attraverso le casse e gli enti professionali riuniti nella cosiddetta Assicurazione tedesca obbligatoria contro gli infortuni (DGUV) (27).

A livello centrale, competente per il settore degli infortuni sul lavoro è il Ministero federale per il lavoro e la sicurezza sociale, che ha il compito di promuovere un lavoro di qualità all'interno delle imprese e di creare le condizioni ambientali adatte ad un lavoro sicuro. Accanto alla normativa sulla tutela e la prevenzione del rischio, in questa legislatura sono stati finanziati programmi per migliorare

la vivibilità all'interno delle aziende e sui luoghi di lavoro, con la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali. Le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sono affidate all'Istituto federale per la protezione e la medicina del lavoro (BAuA) (28), che ha sede a Dortmund e dipende dal Ministero del lavoro.

Nato nel 1996 come istituto di diritto pubblico, ha il compito di studiare, analizzare, informare, pubblicizzare, coordinare, formare e consigliare persone, imprese e parti sociali per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per prevenire ogni tipo di incidente "al fine di rendere sani e competitivi i luoghi di lavoro". L'istituto gestisce ed elabora progetti di miglioramento della sicurezza e della qualità del lavoro sulla base di programmi governativi volti a migliorare la qualità sui luoghi di lavoro. Le iniziative sono molteplici, articolate a livello territoriale (federale, regionale e comunale), coinvolgendo direttamente le parti sociali e spesso gli stessi enti locali. La parte relativa all'infortunistica sul lavoro costituisce comunque solo una parte dell'attività dell'istituto, orientata a prevenire da ogni tipo di rischio (come quelli sulla strada, a scuola, a casa e nel tempo libero, ecc.). La Germania ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che risale ai tempi di Bismarck; essa è gestita dalle cosiddette "casse professionali" e dai fondi infortunistici, che sono organismi di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza dello Stato, ai quali aderiscono obbligatoriamente tutte le imprese di un determinato settore. I consigli di amministrazione sono formati paritariamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, eletti o nominati ogni cinque anni dai soci.

Gli enti assicurativi gestiscono i contributi ed erogano le prestazioni per gli infortuni sul lavoro. I contributi in questo settore sono versati interamente dai datori di lavoro: per ogni azienda, il loro ammontare è stabilito dalle associazioni professionali (29) e viene calcolato sulla massa salariale lorda e sul livello del rischio di infortunio.

Quest'ultimo elemento è valutato sulla base di una serie di parametri, quali l'attività produttiva svolta, la dimensione aziendale e la storia infortunistica dell'impresa.

Nel 2007, dalla fusione delle 25 associazioni professionali e dei 15 fondi infortunistici del commercio e dell'industria è stata creata l'Assicurazione tedesca obbligatoria contro gli infortuni (DGUV). Si tratta di un ente pubblico che coordina le differenti casse professionali ed ha l'obiettivo di indirizzare e rendere omogenee le loro attività. La struttura, composta dalle varie casse, è nata dopo un lungo negoziato tra le casse stesse, in cui sono presenti i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed il Governo, che intendeva avere un organismo unico di coordinamento per rendere più omogenea la tutela contro i rischi sul lavoro.

Un ente analogo raggruppa i 9 istituti assicurativi del settore agricolo.

In Germania il sistema dell'assicurazione obbligatoria di previdenza sociale comprende cinque settori di attività: salute, assistenza agli anziani, disoccupazione, malattie professionali e infortuni sul lavoro. Mentre gli altri settori sono finanziati in parti uguali dai datori di lavoro e dai lavoratori, i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sono interamente a carico dei datori di lavoro. Peraltro, tra i settori della previdenza sociale quello degli infortuni sul lavoro è il meno costoso (incide appena per l'1,3% del costo totale), in quanto mentre le altre forme di assistenza (salute, anziani, ecc.) riguardano la generalità della popolazione, l'antifortunistica interessa una platea più ristretta di soggetti.

Su una popolazione di circa 81 milioni di Tedeschi, 73 milioni sono assicurati con le casse e gli istituti del DGUV. Di questi, 42 milioni sono lavoratori, mentre il resto appartengono ad altri gruppi. L'obbligo assicurativo, infatti, è esteso a tutti i lavoratori dipendenti e ad alcune categorie di lavoratori indipendenti sottoposte al rischio di infortuni, inoltre sono obbligatoriamente assicurate allo stesso ente tutte le persone esposte ad un qualsiasi rischio anche se non legate ad un rapporto di lavoro (studenti, bambini che frequentano asili nido, ecc.). Per gli assicurati diversi dai lavoratori, i contributi sono versati da altri enti ed organizzazioni, come scuole ed università, che svolgono in questo caso una funzione analoga a quella dei datori di lavoro. Gli otto milioni di Tedeschi non coperti dall'assicurazione obbligatoria sono ad esempio le casalinghe, i bambini che ancora non vanno all'asilo nido o a scuola, la maggior parte dei lavoratori autonomi, che hanno in genere assicurazioni private, e i dipendenti pubblici per i quali esiste un sistema a parte.

Le regole di gestione degli enti assicurativi impongono normalmente manovre compensative tese a ripianare gli eventuali passivi di bilancio ovvero ad utilizzare gli eventuali attivi, mediante aumenti o riduzioni dei premi, previa costituzione di accantonamenti. Il bilancio complessivo degli istituti assicurativi che fanno capo al DGUV ammonta a circa 11 miliardi di euro annui.

A seguito di una recente riforma, il DGUV ha assunto più penetranti compiti di coordinamento e supervisione nei confronti delle casse e degli istituti aderenti, al fine di armonizzare il più possibile le prestazioni. Nel settore antifortunistico, queste si sostanziano nella prevenzione, nella riabilitazione e nell'indennizzo monetario.

La prevenzione costituisce un elemento prioritario: basti pensare che nel solo settore dell'industria operano circa 4.300 funzionari, tra professionisti, tecnici, ispettori ed amministrativi, al fine di prevenire incidenti ed evitare indennizzi. Compito degli ispettori e dei tecnici non è solo quello del controllo, ma anche di offrire consulenza e formazione alle imprese, formando i responsabili della sicurezza delle stesse aziende.

In Germania, i controlli in materia antifortunistica sono basati sul "sistema duale", così chiamato in quanto preve-

de due categorie di ispettori del lavoro, che operano in modo sinergico: gli ispettori statali, circa 6.000, dipendenti dai Länder, e quelli dei singoli enti assicurativi, circa 3.000. Pur non essendo in numero molto elevato, gli ispettori del lavoro svolgono comunque un'attività molto penetrante. Possono irrogare sanzioni, che vanno dalle multe pecuniarie fino alla chiusura dell'attività o dell'azienda risultata irregolare, tuttavia, come già precisato, il modello di approccio preferito è quello della cooperazione e della consulenza alle imprese.

D'altra parte è lo Stato stesso che tende, per ragioni di bilancio, a ridurre il numero degli ispettori, che da soli non sarebbero assolutamente sufficienti in rapporto ai 3,4 milioni di aziende attualmente esistenti in Germania, se non vi fossero esperti della sicurezza del lavoro dentro le aziende stesse (30). L'elemento qualificante del sistema risiede però soprattutto nel pieno coinvolgimento degli enti assicurativi, non solo nella fase di erogazione delle prestazioni agli infortunati, ma anche in quella di controllo e di prevenzione, incluse le attività di formazione alle imprese.

A partire dal 1990, anno della riunificazione tra Est ed Ovest, la Germania ha registrato una riduzione pressoché costante degli infortuni sul lavoro e di quelli in itinere. Così, ad esempio, secondo i dati ufficiali del DGUV, a fronte di 1.790.000 infortuni occorsi nel 1991, di cui 1.590.000 sul lavoro e 200.000 in itinere, nel 2007 se ne sono avuti 1.130.000, di cui 960.000 sul lavoro e 170.000 in itinere. Con particolare riferimento al triennio 2005-2007, v'è stato un aumento di circa l'1,2% degli infortuni sul lavoro ed un calo del 12,6% di quelli in itinere, che ha determinato, complessivamente, una riduzione dell'1,1%. Per quanto concerne gli incidenti mortali, nel medesimo periodo 2005-2007 questi sono calati sensibilmente (-10% in totale): in particolare, le morti sul lavoro sono scese da 656 a 619 (-12,9%) e quelle in itinere da 552 a 503 (-6,0%), anche se con la crescita dell'occupazione nell'ultimo anno si è registrato un incremento degli infortuni non mortali sui luoghi di lavoro. Passando dai dati assoluti a quelli relativi, su 1.000 occupati a tempo pieno nel 2005 si sono avuti 27,08 infortuni sul lavoro e 4,72 in itinere, mentre nel 2007 se ne sono registrati 26,81 sul lavoro e 4,05 in itinere.

Il sistema tedesco di prevenzione e gestione degli incidenti sul lavoro sembra quindi, nel complesso, aver dato buona prova di sé. Ciò è dovuto essenzialmente alla stretta cooperazione tra Governo federale e Länder regionali da una parte, e tra associazioni dei datori di lavoro e sindacati dei lavoratori dall'altra. In particolare, il modello di cogestione tra le parti sociali adottato all'interno degli enti mutualistico-assicurativi e delle stesse aziende, implica un'assunzione congiunta di responsabilità in campo antinfortunistico che, se da un lato risponde anche ad esigenze di pace sociale, dall'altro consente una più efficace azione di intervento e prevenzione proprio nei luoghi di lavoro.

In questa logica rientra anche il fatto che, a fronte del pagamento dei contributi assicurativi integralmente a loro carico, i datori di lavoro non sono normalmente responsabili per gli infortuni occorsi ai lavoratori, tranne il caso di dolo o colpa grave. La responsabilità ricade sugli enti assicurativi, che provvedono a risarcire e ad assistere le vittime degli infortuni.

Le autorità tedesche sono intenzionate a consolidare anche nel prossimo futuro la tendenza alla riduzione degli infortuni e delle morti sul lavoro registrata negli ultimi anni. I motivi della riduzione sono generalmente individuati, oltre che nel miglioramento dei metodi di prevenzione e di sicurezza, anche nel cambiamento strutturale del mondo del lavoro, che vede negli anni più recenti una crescita delle attività intellettuali e impiegatizie a fronte di una diminuzione di quelle manuali e più pesanti.

Questi ultimi settori, però, anche se rispetto al passato assorbono una quota minore di manodopera, presentano comunque indici di incidentalità e mortalità più elevati: i più colpiti ad esempio sono il settore edile, siderurgico, agricolo, della lavorazione del legno, dove si concentra anche un alto numero di lavoratori irregolari, spesso immigrati. Rispetto agli altri lavoratori, inoltre, livelli più alti di infortuni si riscontrano tra quelli interinali e neo-assunti. Per quanto riguarda la tipologia di aziende, sul fronte della sicurezza le piccole e medie imprese sembrano avere più difficoltà, essendo meno diffusi i piani di valutazione del rischio aziendale ed i relativi esperti.

Il Governo tedesco, consapevole della situazione, sta investendo massicciamente in programmi tesi da un lato ad accrescere la prevenzione e la formazione sui luoghi di lavoro, dall'altro a garantire la copertura assicurativa a tutti i lavoratori. Accanto agli infortuni sul lavoro, un'attenzione sempre maggiore, da alcuni anni, è riservata alle malattie professionali, ad esempio quelle della pelle e muscolo-scheletriche, oggetto di specifiche campagne informative e considerate da taluni la vera sfida degli anni futuri.

Note

(1) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato in s.o. alla G.U. n.101 del 30 aprile 2008, n.108.

(2) Cfr. D.Lgs 3 agosto 2009, n.106, in s.o. alla G.U. n.180 del 5 agosto 2009, n.142/L

(3) Si riferisce alla delegazione costituita in seno alla "Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", istituita con delibera del Senato della Repubblica del 24 giugno 2008. In G.U. n.150 del 28 giugno 2008.

(4) Si tratta dell'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, AFSSET. È stata recentemente incorporata nell'Agence nationale chargée de la

sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

(5) Nel 2007, ad esempio, sono stati spesi in tutto circa 407 miliardi di euro, di cui 12 per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(6) Conseil d'Orientation des Conditions de Travail, COCT.

(7) Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, CNAMTS

(8) Mutualité Sociale Agricole, MSA

(9) Caisses Régionales d'Assurance Maladie, CRAM.

(10) Circa 2 milioni nell'anno 2007.

(11) Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, CHSCT.

(12) Stagisti, apprendisti e neo-assunti.

(13) Attualmente, infatti, i 2/3 dei contributi assicurativi sono a carico dell'azienda appaltatrice e solo 1/3 a carico di quella appaltante

(14) In modo particolare per gli obblighi di recepimento delle direttive comunitarie sociali e di prodotto in materia di sicurezza.

(15) A partire dal 10 aprile 2008, per esigenze di razionalizzazione, l'HSC e l'HSE sono state fuse in un'unica agenzia, la Health and Safety Executive (HSE) che, finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Pensioni, dispone di un

bilancio annuale di circa 230 milioni di sterline (266 milioni di euro) e si avvale di un organico di 3.000 persone.

(16) Si tratta dell'Industrial Injuries Advisory Council, IIAC.

(17) Si riferisce all'Health and Safety Executive for Northern Ireland, HSENI.

(18) l'Health and Safety Laboratory, HSL.

(19) Che svolge la sua attività in stretto coordinamento con le Autorità locali, con le parti sociali e con esponenti del settore pubblico e privato.

(20) Documento disponibile all'indirizzo: <http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/>

(21) Ad esempio mediante la pubblicazione di opuscoli, o l'istituzione di numeri di assistenza telefonica.

(22) Equivalgono alle "buone prassi" previste nel nostro ordinamento all'art.2, co.1, lettera v), del D.Lgs n.81/2008.

(23) Fino a 20.000 sterline per le violazioni meno gravi.

(24) Confederation of British Industry, CBI.

(25) Circa 200.000 in tutto il Regno Unito.

(26) Dove sono presenti nel 70% dei casi.

(27) Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, DGUV

(28) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA

(29) Berufsgenossenschaften

(30) Ogni anno ne vengono formati circa 400.000.

Normativa nazionale

DECRETO 5 novembre 2009: Fondi per la sicurezza sul lavoro (Gaia Giuntoli)

La Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Febbraio 2010 riporta l'"Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei Fondi per le finalità di cui all'art. 197 lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni". Tali fondi per la salute e sicurezza sul lavoro saranno meglio definiti con successivo decreto direttoriale.

L'art. 1 afferma che "Per le finalità di cui all'art. 197, lettera c) del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate per il biennio economico 2009-2010:

a) nella misura del 70% per contribuire alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; con successivo decreto direttoriale saranno individuate

le specifiche attività da ammettere alla contribuzione, le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di concessione ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 30% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del

lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di "campagne informative" nei settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalità per il finanziamento delle campagne medesime."

Dismissione delle apparecchiature contenenti PCB e PCT entro Dicembre 2009 (Gaia Giuntoli)

Entro il 31 Dicembre 2009 i detentori di apparecchi contenenti PCB e PCT di volume superiore a 5 dm³ e con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% in peso (500 ppm) devono decontaminare o smaltire il 100% degli apparecchi detenuti al 31 dicembre 2002.

Sono inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ è inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito. Fanno, invece, eccezione i trasformatori con concentrazione di PCB e PCT compresa tra lo 0,005 e lo 0,05 in peso (tra 50 ppm e 500 ppm) che potranno essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa.

I detentori di tali apparecchi devono comunicare la variazione della collocazione geografica all'ARPA territorial-

mente competente entro 10 giorni dal cambiamento dello stesso. La comunicazione deve tenere conto dell'indicazione del percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Milano, l'indirizzo per l'inoltro della comunicazione è il seguente:

Provincia di Milano

Direzione centrale Ambiente

Settore Rifiuti e Bonifiche

Servizio Giuridico Amministrativo per la Gestione dei Rifiuti

Corso di Porta Vittoria, 27

20122 Milano

Il mancato rispetto dei tempi di decontaminazione o smaltimento è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

La sanzione per omessa, incompleta o inesatta comunicazione è punita, invece, con una sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 euro.

Comunicazione biennale delle apparecchiature contenenti PCB

Si ricorda che i detentori di apparecchi e oli usati che contengono PCB con un volume superiore a 5 dm³, compresi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ è inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, e con una percentuale di PCB superiore allo 0,005% in peso devono presentare una comunicazione biennale al Dipartimento ARPA territorialmente competente in base all'effettiva collocazione geografica degli apparecchi e degli oli.

L'indirizzo al quale la Provincia chiede l'invio della comunicazione è il medesimo riportato precedentemente.

Tale comunicazione deve essere redatta su appositi modelli approvati con D.M. 11 ottobre 2001. Per apparecchiature contenenti fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso deve essere effettuata la comunicazione semplificata.

Si noti che la soglia oltre la quale è necessario effettuare la comunicazione per gli oli usati è stata elevata allo 0,005%.

La comunicazione deve contenere informazioni in merito al programma di dismissione con l'intero percorso di smaltimento. La comunicazione va rinnovata con periodicità biennale e, in ogni caso, entro 10 giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o della quantità di PCB detenuti.

La sanzione per omessa, incompleta o inesatta comunicazione è punita, invece, con una sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493 euro.

Influenza H1N1 (Veronica Panzeri)

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ritirato la circolare

"*Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei*

luoghi di lavoro." Aggiornato 11 settembre 2009" (si veda Folium 03/2009 pag. 17).

Viene confermato che il rischio di trasmissione dell'influenza nei luoghi di lavoro è in gran parte condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che espongono al contatto con il pubblico ed è, pertanto, fondamentale rispettare le elementari norme igieniche (corretta pulizia delle mani, adozione di comportamenti di buona educazione) per limitare le occasioni di contagio.

Attività in deroga - emissioni in atmosfera - Regione Lombardia (Veronica Panzeri)

La Determinazione della Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente protocollo n. T1.2009.0026727 del 22 dicembre 2009 precisa che, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente a cui è stata sollecitata risposta in merito, le lavorazioni meccaniche possono essere ritenute quali attività scarsamente rilevanti ai fini delle emissioni in atmosfera. Saranno le Province ad avvisare alle aziende che siano già in possesso o abbiano richiesto l'autorizzazione della non necessità della stessa.

L'azienda può comunque decidere di chiedere che l'autorizzazione rilasciata mantenga la sua validità continuando ad ottemperare, ovviamente, alle prescrizioni in essa contenute.

Sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i. (Veronica Panzeri)

Sul sito del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali è stata pubblicata una circolare in merito alla sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08

(http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/32BC6517-E430-403B-85A8-D310EBEAB24C/0/20091110_Circ_33.pdf).

La circolare si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore [20 agosto 2009] delle modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs 81/08 dal D.Lgs 106/09.

Viene precisato che il potere di sospensione dell'attività lavorativa, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è affidato agli "Uffici da cui dipendono i funzionari ispettivi" e, nello specifico, in base alle diverse competenze:

- funzionari delle Direzioni Provinciali del Lavoro per le attività del settore edile o di genio civile, dei lavori mediante cassoni in aria compressa, lavori subacquei ecc.

- funzionari ASL competenza di carattere generale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento ha carattere "discrezionale" e "investe entrambe le ipotesi di adozione (impiego di lavoratori in nero o gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).

Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospen-

sione debba essere di norma adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.

Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento [...].

Per quanto riguarda la reiterazione, il personale ispettivo dovrà verificare se vi sia "la presenza di più violazioni - pertanto almeno due, anche contestuali - nei cinque anni successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza definitiva".

L'art. 14 del D.Lgs 81/08 così modificato dal D.Lgs 106/09 parla inoltre di "stessa indole" delle violazioni reiterate; la circolare precisa che le violazioni devono riguardare la stessa disposizione o, comunque, una o più disposizioni citate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 81/2008.

I ricorsi ai provvedimenti di sospensione devono essere inoltrati entro 30 giorni. Entro 15 giorni la Direzione Regionale del Lavoro (per i provvedimenti adottati dai funzionari del Ministero del Lavoro) e il Presidente della Giunta Regionale (per i provvedimenti delle ASL) si devono esprimere sui ricorsi. Decorso tale termine, l'atto interdittivo perde efficacia.

Sito ISPESL - novità (Veronica Panzeri)

Sono disponibili, sul sito dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), diversi documenti aggiornati e relativi alla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

1. Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio

Sono state pubblicate le "Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio", aggiornate a dicembre 2009

Viene fornita, come si legge nella premessa, "una nuova definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e strumentali del Reparto Operatorio, nonché dei requisiti igienico-ambientali, e una nuova allocazione della sezione dedicata alle verifiche delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche per il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate".

Lo scopo è quello di assicurare, un "livello adeguato di gestione organizzativa che si possa avvalere di supporti tecnologici - strutturali congrui ai bisogni di assistenza dell'operando in un contesto che non esponga gli operatori ai rischi professionali"

Le Linee Guida si articolano in tre parti relative a:

-requisiti strutturali, tecnologici e strumentali del reparto operatorio che "si possono riscontrare nell'ambito della struttura del Blocco Operatorio e che possono costituire

un rischio per gli operatori"

-requisiti igienico-ambientali

* rischi da agenti fisici- in particolare microclima - illuminazione -radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

* chimici - grande rilievo viene dato all'impiego di agenti anestetici, ma non bisogna tralasciare, nell'ambito della valutazione anche l'utilizzo di detergenti, disinfettanti, sostanze per l'alta disinfezione o sterilizzazione (es. glutaraldeide, acido peracetico, ...), l'uso di sostanze per la conservazione di pezzi anatomici (formaldeide, materiali in lattice (es. guanti, dispositivi medici monouso etc.), solventi (es. solventi per cementi), fumi chirurgici, l'adozione di farmaci "Pericolosi" quali i chemioterapici antiblastici

* biologici - "uno dei rischi più rilevanti per chi opera in ambiente ospedaliero" per il contatto con materiali biologici, l'eventuale inquinamento ambientale e la manipolazione di strumentazione, oggetti e materiali potenzialmente contaminati.

- verifiche delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche per il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione attuate.

Particolare rilevanza deve essere accordata agli aspetti comportamentali del personale e all'adozione eventuale di dispositivi di protezione individuali e collettivi.

2. Le avventure di Riskio e Sicury

Si tratta di un videogioco educativo destinato alle scuole. Un videogioco realizzato per i ragazzi dai 10 ai 14 anni "si offre come strumento didattico per guidare al riconoscimento delle principali tipologie e situazioni di rischio presenti negli ambienti di vita, con particolare riferimento alle abitazioni domestiche, e per orientare comportamenti adeguati e stili di vita sani e positivi nei confronti di sé, degli altri e dell'ambiente".

3. Le linee guida aggiornate in relazione ai rischi fisici

E' stato aggiornato, da parte del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL l'Ispesl il documento relativo alle prime indicazioni per la prevenzione e protezione dall'esposizione a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo I, II, III, IV del D.Lgs 81/08).

Il documento, come la precedente versione, è strutturato con una serie di domande (FAQ), le più comuni che vengono espone ai tecnici del settore e le relative risposte e include le modifiche apportate dal D.Lgs 106/09.

4. La gestione del fumo di tabacco nei luoghi di lavoro

La nuova area del sito web dell'Ispesl affronta le problematiche legate al fumo di tabacco nei luoghi di lavoro:.

L'Ispesl ha pubblicato la nuova sezione informativa "Gestione del fumo di tabacco in azienda", a cura del Laboratorio di Patologia del Lavoro e Tossicologia Industriale del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Ispesl.

Vengono proposti strumenti operativi per datore di lavoro e i medico competente, divieti e sanzioni per le varie figure aziendali, tabelle e check list.

Linee guida per la valutazione dei rischi da interferenze - Regione Lombardia *(Veronica Panzeri)*

La Regione Lombardia ha pubblicato con Decreto n. 14521 del 29 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità, le "Linee di Indirizzo per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)".

In esse vengono descritte le azioni che devono essere compiute dalle diverse funzioni aziendali, in occasione della stipula di contratti d'appalto di lavori, servizi, fornitura, e di somministrazione di lavoro.

Viene ribadito il concetto di interferenza che avviene quando "si verifica un 'contatto rischioso' tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti".

Il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

- "è sempre richiesto in tutti i contratti di forniture di beni, di servizi e di opere, a prescindere dall'importo della commessa;

- non è necessario quando l'appalto è di mera fornitura o consista in semplici prestazioni di carattere intellettuale, purché non vi sia presenza di rischi specifici di cui all'allegato XI;

- deve essere allegato alla documentazione di gara ed al contratto;

- i relativi oneri devono essere quantificati ed indicati negli atti di gara, con la specificazione che non sono soggetti a ribasso;

- è un documento 'dinamico' per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi".

Tra l'altro, anche se non sono previste interferenze, deve essere, comunque redatto preliminarmente un documento "attestante la valutazione preliminare dei rischi da interferenza".

SPSAL Bergamo - formazione *(Veronica Panzeri)*

Sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo, a cura del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, è riportato il progetto "Verifica e promozione della formazione aziendale" con lo scopo di

- "sensibilizzare le aziende in merito all'organizzazione della formazione;

- informare le imprese sugli obblighi legislativi e in particolare sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui principi stabiliti in relazione alla formazione aziendale;

- verificare, tramite sopralluoghi di controllo aziendali, l'effettiva applicazione dei dettami normativi sopraccitati".

Nel documento vengo riportate "le quattro fasi principali relative alla costruzione di una progettazione formativa":

- fase di analisi dei bisogni e definizione delle competenze da acquisire: "definizione di un responsabile del corso e dei progettisti della formazione, rilevazione e indicazione dei bisogni formativi, degli obiettivi della formazione, delle conoscenze, procedure e competenze da acquisire";

- fase di programmazione e progettazione: "definizione della durata, suddivisione in moduli, se necessario, indicazione dei nominativi di docenti competenti, definizione di un numero di partecipanti ottimale, costituzione di un registro di presenza del corso";

- fase di erogazione ed esecuzione del corso: "utilizzo del contratto d'aula, impiego di metodologie didattiche attive (esercitazioni, discussione di casi, discussioni di gruppo, simulazioni, letture e commenti di fatti di cronaca, etc.), presenza di sufficienti supporti d'aula (videoproiettore, lavagna a fogli mobili) utilizzazione e distribuzione di materiale didattico con contenuti coerenti al dettato legislativo";

- fase di valutazione/verifica: "verifica dell'effettiva presenza dei corsisti per un numero di ore sufficienti, definizione degli strumenti per la verifica dell'apprendimento, valutazione del risultato ottenuto, somministrazione di un questionario di gradimento, registrazione delle competenze nel libretto formativo del cittadino, produzione dell'attestato di frequenza, redazione di una relazione conclusiva e sintetica del corso da parte del responsabile, previsione di test di valutazione a distanza prevede per la verifica delle competenze nella pratica lavorativa".

Dal sito è possibile anche scaricare una "Checklist per la valutazione della documentazione relativa ai corsi di formazione" oltre che un modello del "libretto individuale della formazione" su cui registrare il percorso formativo e professionale.

Questionario sicurezza aziende metalmeccaniche *(Veronica Panzeri)*

Sul sito <http://www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf> dello SPSAL dell'ASL di Bergamo, è disponibile un questionario formulato per le Aziende metal meccaniche. Si tratta di una guida per facilitare l'esecuzione del check-up dell'Azienda ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro.

- "La risposta positiva alle domande significa che sono presenti le caratteristiche di igiene e sicurezza che devono essere garantite all'interno dell'Azienda.

- Dove la risposta è negativa, è indispensabile un intervento specifico

- Dove un punto è definito da due o più domande, sarà necessario rispondere NO anche se la risposta è negativa per una sola di esse".

Normativa comunitaria

Il nuovo regolamento EMAS

È stato pubblicato in GUUE L342 del 22.12.2009 il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) prevede che la Commissione riesami EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e proponga al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche. L'applicazione dei sistemi di gestione ambientale, incluso il sistema EMAS come istituito dal regolamento (CE) n. 761/2001, ha dimostrato l'efficacia di tali sistemi nel promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni. È tuttavia necessario, secondo la Commissione, aumentare il numero delle organizzazioni partecipanti al sistema onde ottenere un migliore impatto globale dei miglioramenti ambientali.

Ricordiamo che EMAS, in quanto strumento importante del piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate. Ricordiamo anche che gli impegni volontari, quali sono quelli dell'EMAS, costituiscono un elemento essenziale per attuare la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e che considera il miglioramento della collaborazione e del partenariato con le imprese un approccio strategico per conseguire gli obiettivi ambientali.

In questo contesto la Commissione ha ritenuto necessario incoraggiare una più ampia partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e lo sviluppo di iniziative tese a incentivare le organizzazioni a pubblicare rapporti rigorosi e verificati in maniera indipendente sulle prestazioni ambientali o in tema di sviluppo sostenibile.

Le principali novità del nuovo regolamento, noto come EMAS III, messe in particolare rilievo dagli Organismi di certificazione, riguardano: l'estensione geografica del Regolamento applicabile anche alle organizzazioni ubica-

te al di fuori dell'Unione, una maggiore enfasi alla conformità legislativa, da raggiungere e mantenere oltre che attraverso il rispetto degli obblighi normativi anche attraverso l'applicazione, da parte delle organizzazioni, di metodologie di autodiagnosi per la valutazione della conformità, l'assenza di reclami di natura ambientale, o comunque la loro positiva risoluzione come condizione vincolante per l'ottenimento della registrazione EMAS.

Inoltre quale strumento di comunicazione con le parti interessate, EMAS III introduce requisiti specifici che rendono più efficace, attraverso la Dichiarazione Ambientale, la valutazione di un effettivo miglioramento delle prestazioni ambientali, richiedendo alle Organizzazioni l'individuazione di indicatori chiave prestabiliti e un impegno credibile nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento.

Poiché è necessario un periodo di tempo per garantire che il quadro generale per il corretto funzionamento del nuovo regolamento sia in atto, è opportuno che gli Stati membri abbiano a disposizione dodici mesi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per modificare le procedure applicate dagli organismi di accreditamento e dagli organismi competenti secondo le corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Nel corso dei suddetti dodici mesi gli organismi di accreditamento e gli organismi competenti devono poter continuare ad applicare le procedure istituite dal regolamento (CE) n. 761/2001.

Marchio di qualità ecologica per i mobili in legno e per le moquettes

Come è noto, le norme per potersi fregiare dell'etichetta ecologica comunitaria (ecoetichetta, ecolabel) vengono dettate dalla Commissione mediante Decisioni.

In GUUE L 320 del 5 dicembre 2009 è stata pubblicata la Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno.

Il gruppo di prodotti "mobili in legno" comprende unità a sé stanti o da incasso di mobili domestici usati per riporre, appendere, stendersi, sedersi, lavorare e mangiare, destinati a uso interno o esterno, o di mobili per uso interno a scopi professionali. Fra i mobili per uso professionale rientrano mobili per uffici, scuole, ristoranti e hotel.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il prodotto deve essere costituito almeno per il 90 % (peso/ peso) di legno massiccio o di materiali a base di legno. Il vetro, se facilmente sostituibile in caso di danno o rottura, può non essere calcolato nel peso, così come le attrezzature e le installazioni tecniche;
- il peso dei singoli materiali, diversi dal legno massiccio e dai materiali a base di legno, non deve superare il 3 %

del peso totale del prodotto. Il peso complessivo di tali materiali non deve superare il 10 % del peso totale del prodotto.

Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un mobile in legno deve rientrare nel gruppo di prodotti "mobili in legno" così definiti e soddisfare i criteri ecologici riportati in allegato alla decisione.

I criteri stabiliti nell'allegato mirano in particolare a promuovere la riduzione dell'impatto dei mobili in legno sull'ambiente e sulla salute umana durante tutto il loro ciclo di vita.

Più specificatamente:

- l'uso di materiali prodotti in maniera più sostenibile,
- una riduzione dell'uso di sostanze pericolose e delle emissioni di sostanze inquinanti, che sono espressamente elencate in termini di frasi di rischio,
- un prodotto la cui durata è stata testata.

Una prefissata percentuale dei materiali a base di legno contenuti nei prodotti di legno dotati di marchio di qualità ecologica immessi sul mercato deve provenire o da foreste gestite in modo sostenibile e certificate come tali da regimi di certificazione di terzi indipendenti, basati sui criteri elencati al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea e successivi sviluppi, o da materiali riciclati.

Il prodotto non deve contenere legno OGM.

Per ogni prodotto chimico usato nel montaggio di mobili si devono presentare schede di sicurezza o una documentazione equivalente contenente informazioni sulla classificazione dei rischi per la salute. Per il tenore di formaldeide libera il fornitore deve fornire rapporti di prova o una dichiarazione.

Il prodotto deve essere facilmente riciclabile. Al consumatore deve essere fornita una descrizione dettagliata delle migliori opzioni di smaltimento del prodotto (riutilizzo, riciclaggio, iniziative di ritiro da parte del richiedente, produzione di energia), classificate in base al loro impatto ambientale. Ogni opzione deve chiaramente indicare le precauzioni da prendere per limitare l'impatto sull'ambiente.

Sempre in GUUE (Gazzetta ufficiale n. L 332 del 17/12/2009) è stata pubblicata la decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili.

Per rivestimenti del suolo di materie tessili si intendono i rivestimenti del suolo generalmente in tessuto, tessuto a maglia o agugliato (tufted), di solito fissati con bullette, graffette o adesivi. Sono esclusi i rivestimenti per pareti o per uso esterno.

I criteri stabiliti nell'allegato alla Decisione mirano in particolare a promuovere:

- la riduzione degli impatti sugli habitat e sulle rispettive risorse,
- la riduzione del consumo di energia,
- la riduzione delle sostanze tossiche o inquinanti rilasciate nell'ambiente,
- la riduzione dell'uso di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti finiti,
- la sicurezza e l'assenza di rischi per la salute nell'ambiente abitativo,
- le informazioni che consentano al consumatore di usare il prodotto in maniera efficiente, riducendo al minimo l'impatto ambientale complessivo.

I criteri sono fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai rivestimenti con impatto ridotto sull'ambiente.

Etichettatura dei pneumatici

In GUUE L342 del 22.12.2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 1222/2009 del 25 novembre 2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.


Il regolamento prende le mosse dalla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata "Piano d'azione per l'efficienza energetica - Concretizzare le potenzialità" che ha evidenziato la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20 % entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l'etichettatura dei pneumatici. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può pertanto contribuire in maniera significativa all'efficienza energetica del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

Bisogna però tener presente che i pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest'ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. È quindi opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, fissa prescrizioni minime sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici; ma grazie agli sviluppi tecnologici è ora possibile ridurre in modo significativo le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Questi nuovi pneumatici hanno un costo superiore rispetto a quelli attualmente in uso, ma la Commissione ritiene che i minori consumi di carburante potranno compensare tale maggior costo.

Il regolamento, nell'allegato, stabilisce che i fabbricanti debbano informare i compratori, tramite apposita etichettatura, circa la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all'allegato I, parte A, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotola-

mento, di cui all'allegato I, parte C e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato, definite secondo prove standardizzate.

La struttura dell'etichetta non si discosta da quella delle etichette prestazionali che ci sono ormai familiari.



Note giurisprudenziali

Quando le acque meteoriche rimangono distinte dalle acque reflue industriali ?

Il problema affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7618 del 4 dicembre 2009 riguarda la controversia tra l'esercente di una attività di cava e un comune della Regione Toscana, che per rilasciare l'autorizzazione a effettuare tale attività imponeva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava.

Contro questa prescrizione il titolare della società richiedente presentava ricorso al TAR competente per territorio; ma il ricorso veniva respinto, in quanto il Tribunale riteneva che la particolare tipologia delle lavorazioni che si effettuavano sui piazzali di cava e la conseguente formazione di fanghi, che sono considerati rifiuti e come tali trattati, comportava che le acque meteoriche perdessero la loro natura e si trasformassero in acque reflue industriali. Nel caso di specie era ragionevole ritenere che le acque di dilavamento, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con lavorazioni industriali, ivi compresi non solo gli oli e quanto proveniente dai mezzi meccanici utilizzati, ma anche le terre ed i fanghi prodotti dalle lavorazioni, perdessero la loro natura di "acque scese dal cielo", vale a dire fossero suscettibili di contaminazione o in alternativa divenissero acque reflue industriali. Presupposto per adottare questa tesi era che i piazzali di cava venissero ricompresi nella nozione di "stabilimento industriale".

Secondo il TAR sarebbero sottratte a vincoli o prescrizioni solo le acque meteoriche di dilavamento che tali rimangono prima della loro immissione nell'ambiente e cioè quelle non venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le lavorazioni industriali.

Ricordiamo che l'art.74 comma 1, lett. h) del D.lgs.n.152/2006, modificando la definizione di "acque reflue industriali" ex D.lgs.152/99, precisava che esse erano diverse dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali "anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento". Ne conseguiva che le acque meteoriche venute a contatto con materiale inquinante connesso con il processo di lavorazione andavano qualificate acque reflue industriali, senza che occorresse la previa individuazione da parte della Regione delle "attività che comportassero oggettivo rischio di trascinato, nelle acque meteoriche di dilavamento, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali", al fine di qualificare come contaminate le acque in questione.

In effetti, con la deliberazione della G.R. n.138 dell'11.2.2002, la Regione Toscana aveva stabilito che fos-

sero soggette a regime autorizzatorio le eventuali immissioni nell'ambiente di acque derivanti da coltivazioni di cave e/o da connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti che rientrassero nella definizione di scarico individuata dal D.lgs.152/99.

Il TAR afferma poi che anche se fosse errata la parificazione delle acque piovane dilavanti ai reflui industriali, le acque meteoriche sarebbero comunque da considerarsi "contaminate".

Ricorreva il titolare dell'attività di cava in Consiglio di Stato, motivando il ricorso con erroneità e contraddittorietà della motivazione con cui il TAR aveva confermato la necessità della autorizzazione per lo scarico.

Difatti, i rilievi tecnici dell'ARPA avevano dimostrato che le acque e i fanghi di lavorazione seguivano un percorso a circuito chiuso che non si intersecava mai col percorso delle acque meteoriche, mentre i fanghi di lavorazione decantavano in vasche di sedimentazione diverse da quelle in cui sono convogliate le acque meteoriche. Di più: le acque piovane arrivano alle vasche di sedimentazione cariche di solidi sospesi raccolti lungo il tragitto e qui vengono chiarificate ed escono pulite, senza che vi sia il rilascio nell'ambiente esterno né di acqua né di fanghi, né di reflui derivanti dal ciclo produttivo, essendo perciò il Tar incorso sul punto in travisamento dei fatti: tali acque non erano reflui industriali.

Comunque, ove così non fosse, la Regione non avendo normato la categoria delle "acque meteoriche di dilavamento", queste non sarebbero soggette ad alcuna prescrizione.

Secondo il Consiglio di Stato, il punto centrale della controversia concerne la qualificazione da attribuire alle acque piovane, cioè "meteoriche di dilavamento", secondo il concetto offerto dal legislatore già ai sensi degli artt. 2 e 39 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.152, le quali precipitano in un piazzale utilizzato per la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento ed il successivo trasporto di materiale estrattivo proveniente da un'adiacente cava, piazzale come tale ingombrato da residui di tale materiale, che tende ad essere ridotto in polveri dal passaggio degli automezzi che, a loro volta, lasciano sullo stesso terreno residui di idrocarburi.

Sul piano del fatto, risulta pacifico che tali acque meteoriche siano convogliate, nel caso specifico, in vasche di decantazione, dove vengono separati i fanghi in esse presenti in sospensione, che essendo "inerti" non alterano chimicamente le stesse acque (la circostanza risulta del pari pacifica alla luce dei rilievi svolti dalla stessa ARPAT), e dove un "disoleatore" trattiene gli idrocarburi eventualmente presenti. Solo dopo tale "decantazione" e depura-

zione, le acque originariamente meteoriche in questione vengono immesse nei corpi idrici dell'ambiente circostante. E' altrettanto pacifico che la parte solida sedimentata dei "fanghi" è separatamente smaltita come "rifiuto".

Il Consiglio di Stato riconosce che deve ritenersi che, nel caso di una cava a cielo aperto, come quello che ci occupa, il piazzale dove avviene la frantumazione, lo stoccaggio, il caricamento ed il trasporto del materiale estrattivo costituisca una componente coesistente dell'impianto utilizzato per l'esercizio dell'attività produttiva.

Tale connotazione, in definitiva operata anche dal TAR, non risulta tuttavia sufficiente a trasformare le acque meteoriche di dilavamento in "acque reflue industriali", giacché il principale ostacolo a tale qualificazione è fraposto dalla stessa definizione di queste ultime, quale ricavabile dall'art. 2 del D.lgs. n.152/99, conforme, d'altra parte, nella sua integralità, al testo attualmente vigente dell'art.74, comma 1, lett.h), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, quale interpolato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Il Consiglio di Stato osserva che per il legislatore assume importanza dirimente, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell'iniziativa umana ascrivibile all'attività economica esercitata, risultando cioè l'immissione un momento costitutivo del processo produttivo, come conferma altresì la pari eccezione dal regime prevista per le "acque reflue domestiche" (oltre che, appunto, per quelle "meteoriche di dilavamento").

Le acque derivanti da eventi atmosferici non possono neppure, a rigore, considerarsi, "comunque" provenienti dall'insediamento produttivo, perché la loro origine rimane essenzialmente atmosferica e la provenienza dall'impianto deve ritenersi incidentale, cioè ascrivibile al "luogo" ma indipendentemente dalla natura produttiva di questo e dalla (dovuta) funzionalità e strumentalità dell'utilizzazione delle acque rispetto al ciclo produttivo.

Esclusa dunque la natura di refluo industriale delle acque in questione, il Consiglio di Stato osserva che "la pur ragionevole maggior pericolosità dell'interferenza tra acque meteoriche e dilavamento di materiali estrattivi provenienti dalle cave, ben avrebbe potuto costituire l'oggetto della disciplina regionale relativa ai casi in cui tali acque piovane risultino assoggettate a misure di prevenzione del pericolo di inquinamento, ai sensi del citato art.39, comma 1, lett. b).

Ma tale disciplina non era stata, al tempo, dettata dalla Regione Toscana ed in assenza della medesima non era legittimo ricorrere, in definitiva per colmare una lacuna nella disciplina prevista dal D.lgs.n.152/99, (quale poi ribadita dall'art.113 del D.lgs.n.152/2006), ad una forzatura del concetto di "acque reflue industriali".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento nella parte impugnata.

L'attività di gestione delle reti idriche non è separabile dalla gestione dei servizi

Il comma 1 dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 dispone che "l'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi".

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale di tale articolo, ritenendo che la previsione della obbligatoria separazione dell'attività di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi sia in contrasto con gli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 119 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Difatti il principio della unità della gestione delle reti e del servizio idrico sarebbe "di fondamentale importanza, in quanto l'obbligo, a carico del gestore, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti" sarebbe "posto a tutela della qualità della risorsa idrica fornita e quindi della salute pubblica oltre che di ciascun utente, prevenendo qualsiasi ipotesi di trasferimento della relativa responsabilità dal soggetto obbligato alla manutenzione all'ente proprietario della rete".

La disposizione impugnata sarebbe, poi, in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, in quanto la separazione della gestione della rete da quella del servizio sarebbe dovuta avvenire con il conferimento della proprietà degli impianti, della rete e delle opere ad una società interamente partecipata dai comuni, nelle forme indicate dall'art. 2, comma 1, e 49, commi 2 e 3, della medesima legge regionale n. 26 del 2003, come novellata, e non avrebbe garantito la titolarità in capo ai comuni dei beni del proprio demanio idrico.

Le disposizioni impuginate sono state modificate da parte dell'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"). Tuttavia, stante la vigenza delle disposizioni impuginate per circa due anni prima della loro abrogazione e sostituzione a carattere non retroattivo e non constando che esse non abbiano avuto nelle more concreta applicazione, deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni stesse.

In buona sostanza, si contesta da parte del Presidente del Consiglio, in relazione alla normativa statale di settore in

materia di servizio idrico integrato, l'obbligo di separazione tra la gestione della rete e della erogazione del servizio idrico, nonché i criteri di affidamento di quest'ultimo, previsti dalla legge regionale censurata.

La Corte Costituzionale osserva che, per quanto attiene al servizio idrico integrato, come si è detto, la disciplina statale di settore è recata dal d.lgs. n. 152 del 2006, che non prevede né espressamente né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico; mentre in varie disposizioni del decreto sono riscontrabili chiari elementi normativi nel senso della loro non separabilità.

L'art. 147, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, nel testo vigente alla data di promulgazione della legge regionale impugnata, impone alle Regioni di osservare, in sede di modifica delle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, oltre i principi di efficienza, efficacia ed economicità, soprattutto quello di "*unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammen-*

tazione verticale delle gestioni". Ne deriva che le due gestioni, quella delle reti e quella dell'erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte.

Conseguentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia 18 agosto 2006, n. 18 (Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*").

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

**IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.**

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO